

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 138/2017/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 13 luglio 2017 composta dai Magistrati:

Dott.ssa Maria Teresa POLITO Presidente

Dott. Luigi GILI Consigliere

Dott. Massimo VALERO Consigliere

Dott. Mario ALÌ Consigliere

Dott. Cristiano BALDI Primo Referendario

Dott.ssa Alessandra CUCUZZA Referendario relatore

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di **Coggiola** formulata con nota datata 8.6.2017 e pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte in data 9.6.2017, recante un quesito in materia di contabilità pubblica;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta; Udito il relatore, Referendario Dott.ssa Alessandra Cucuzza;

PREMESSO

Il Sindaco del Comune istante, dopo aver riferito che il Comune di Coggiola vanta consistenti crediti tributari (per I.C.I., I.M.U., T.A.S.I.) nei confronti di una società in amministrazione straordinaria e che la medesima società ha sottoposto all'amministrazione comunale una proposta transattiva che assicurerebbe all'ente il recupero del 65% del dovuto, ha chiesto alla Corte dei Conti di valutare la possibilità di applicare l'istituto della transazione fiscale ai tributi locali, tenendo conto che, nel caso specifico, la prognosi circa la ripresa economica della società sarebbe negativa e che la mancata accettazione della proposta transattiva avrebbe un impatto negativo sulla situazione finanziaria dell'amministrazione.

AMMISSIBILITA'

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Preliminarmente occorre dunque valutare l'ammissibilità, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, dell'istanza, avendo anche riguardo alle precisazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Quanto al profilo soggettivo, la richiesta di parere del Comune di Coggiola è ammissibile in quanto proviene dal sindaco che, in quanto rappresentante dell'ente locale ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L., è l'organo istituzionalmente legittimato a richiederlo, la stessa risulta inoltre inviata tramite il C.A.L. in conformità a quanto dispone la legge.

Con riguardo alle condizioni di ammissibilità sotto il profilo oggettivo, occorre richiamare i consolidati orientamenti ermeneutici espressi dalla Corte dei Conti nelle pronunce richiamate (atto della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, delibera della Sezione delle Autonomie del 10 marzo 2006, n. 5, delibera delle Sezioni Riunite in sede di controllo del 17 novembre 2010, n. 54).

La funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali, in considerazione della posizione di terzietà ed indipendenza della Corte dei Conti ed al fine di preservare l'autonomia gestionale dell'ente, deve inerire a quesiti in materia di contabilità pubblica a carattere generale ed astratto. A tal proposito la Sezione delle Autonomie ha chiarito che, ai fini della delimitazione dell'attività consultiva, occorre privilegiare un concetto di contabilità in senso stretto, "limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli" (delibera della Sezione delle Autonomie del 10 marzo 2006, n. 5). In tal modo si esclude che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possano diventare organi di consulenza generale delle autonomie locali e possano ingerirsi nell'esercizio concreto dell'attività amministrativa che sono chiamate a controllare, mantenendo una posizione esterna e neutrale.

Le Sezioni riunte nella successiva deliberazione n. 54 del 2010 hanno ulteriormente contribuito a delineare l'ambito oggettivo dell'attività di controllo, alla luce della successiva evoluzione normativa, identificando una nozione "dinamica" di contabilità pubblica in grado di comprendere non solo la gestione del bilancio, ma anche la sana gestione finanziaria degli enti e gli equilibri di bilancio.

L'attività consultiva, pertanto, come ribadito anche in numerose delibere di questa Sezione (ex multis deliberazione n. 131/2016; n. 55/2016; n. 30/2016; n. 12/2016; n. 10/2016), non può riguardare la valutazione di casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale. Parimenti l'esclusione dell'intervento consultivo della Corte su fattispecie concrete, suscettibili di diventare o di essere già oggetto di cognizione da parte della Procura della Corte dei Conti o di altra Autorità giudiziaria, previene qualunque interferenza in concreto con le competenze di altri organi giurisdizionali.

Nel caso in esame la richiesta di parere è inammissibile sotto il profilo oggettivo, sia perché si pone in contrasto con la ricordata generalità ed astrattezza dei pareri resi dalla Sezione (il Comune, infatti, pur richiamando i consolidati orientamenti della Corte dei Conti circa l'ammissibilità oggettiva dei pareri, ha nella sostanza sottoposto al vaglio della Sezione un

concreto atto gestionale, peraltro suscettibile di possibili riflessi di tipo giudiziario), sia perché, riguardando l'applicazione del diritto tributario sotto il profilo del rapporto obbligatorio intercorrente tra il soggetto attivo (l'Ente impositivo) e il soggetto passivo (il contribuente), esula dalla materia della contabilità pubblica, come a più riprese evidenziato dalla giurisprudenza della Corte dei Conti (Sezione regionale controllo Piemonte n. 94/2016; Sezione regionale controllo Veneto n. 365/2016; Sezione regionale controllo Emilia Romagna n. 86/2016; Sezione regionale controllo Piemonte n. 69/2014).

Per tali ragioni la richiesta formulata dal Comune di Coggiola va dichiarata inammissibile. P.O.M.

Dichiara inammissibile l'istanza di parere in esame.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta. Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 13 luglio 2017.

Il Relatore

Il Presidente

F.to Dott.ssa Alessandra Cucuzza

F.to Dott.ssa Maria Teresa Polito

Depositato in Segreteria il 14/07/2017

Il Funzionario Preposto F.to Dott. Federico Sola